



CITTA' DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce

**DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN LOCALITA' BAIA VERDE**

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 197/14 e 212/14)

SOMMARIO:

1. Finalità e campo di applicazione
2. Zona a Traffico Limitato
3. Condizioni di accesso
4. Modalità di accesso
5. Caratteristiche dei permessi
6. Validità dei pass
7. Sosta veicoli
8. Pass permanenti:
 - a. Residenti
 - b. Proprietari di immobili non residenti
 - c. Titolari di esercizi commerciali e artigiani con sede nella ZTL
 - d. Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con sede nella ZTL
 - e. Autoveicoli al servizio di persone invalide
 - f. Assistenza
 - g. Carico e scarico cose
 - h. Medici
 - i. Automezzi Polizia ex art. 12 D.Lgs. 285/92 - Servizi Pubblica utilità - Pubbliche Amministrazioni
9. Parcheggi
10. Curia
11. Veicoli a trazione elettrica
12. Pass temporanei e/o in deroga
13. Autocarri e mezzi d'opera utilizzati per cantieri
14. Artigiani e ditte con sede fuori dalla ZTL
15. Deroghe
16. Utilizzo del pass
17. Norme finali ed entrata in vigore

1. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella località Baia Verde al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore a tutela della circolazione pedonale, dell'ordine pubblico, della qualità ambientale e della vivibilità dell'area per i soggetti residenti.

La circolazione nella ZTL, come individuata negli articoli successivi, è interdetta a tutti i veicoli a motore, con esclusione di quelli a trazione elettrica, e con esclusione dei ciclomotori - così come

definiti dall'art. 52 del vigente Codice della Strada - e dei motoveicoli - così come definiti dall'art. 53 dello stesso Codice della Strada - e fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio preposto o dal Sindaco e/o da suo delegato.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo il possesso in forza di contratto (di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato gratuito registrato), il possesso di veicolo aziendale affidato in uso esclusivo (per i residenti nella ZTL che siano dipendenti e/o legali rappresentanti di società o soci), la disponibilità di un veicolo appartenente ad un parente fino al secondo grado affidato in uso esclusivo (tale affidamento deve risultare da dichiarazione scritta resa dall'effettivo proprietario).

2. ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La ZTL oggetto del presente Regolamento è compresa tra le intersezioni di Viale delle Dune con vie dei Garofani, via delle Ginestre, via del Glicine, via delle Acacie, via dei Ginepri e via dei Tamerici e gli accessi alle stesse aree dalla scorrimento veloce e dalla S.S 274, come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. E' esclusa dal perimetro della ZTL la strada denominata <Via della Chiesa>, <Via delle Dune>, >Via Rosa dei Venti> e <Gran Viale al Mare>, con possibilità di sosta sulla stessa strada <Gran Viale al Mare> solo per i soggetti aventi diritto muniti di pass.

Il periodo e l'orario di funzionamento della ZTL verrà all'uopo determinato per ciascun anno con delibera di Giunta Comunale.

3. CONDIZIONI DI ACCESSO

La Zona a Traffico Limitato è attiva durante l'intera giornata. Nella fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 09,00, sono consentiti l'accesso e la sosta per le sole operazioni di carico-scarico merci, con veicoli con portata non superiore a 3,5 t di massa complessiva. Eventuali deroghe dovranno essere concesse con specifiche autorizzazioni.

L'ingresso e la circolazione nella ZTL sarà, in futuro, controllato anche da un'apparecchiatura elettronica che, confrontando le targhe dei veicoli transitanti con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio.

4. MODALITA' DI ACCESSO.

Per accedere alla ZTL durante gli orari in cui opera il divieto, è necessario essere dotati di un pass appositamente rilasciato dall'Ufficio preposto, da esporre in modo ben visibile sul parabrezza.

Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo.

In ogni caso, a richiesta dell'Agente addetto al controllo, il pass deve essere esibito.

Le targhe autorizzate saranno inserite in una lista bianca, in base alla quale l'apparecchiatura elettronica di rilevamento in futuro installata escluderà i veicoli muniti di pass da quelli che verranno sanzionati.

L'uso del pass sarà vincolato esclusivamente al veicolo la cui targa è indicata sullo stesso.

L'utilizzo del pass rilasciato per una determinata targa su un altro veicolo, anche se esposto in modo ben visibile sul parabrezza, non ha alcuna efficacia ai fini dell'autorizzazione al transito e dell'esclusione dell'infrazione.

I titolari di pass che, per qualsiasi ragione, non possano - anche temporaneamente - utilizzare il veicolo per il quale è stato rilasciato il permesso dovranno comunicarlo all'Ufficio Varco Elettronico entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'impedimento, al fine di consentire al personale preposto di autorizzare e registrare la targa del mezzo effettivamente utilizzato. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione, l'Ufficio non sarà responsabile del procedimento sanzionatorio avviato a loro carico, fatta eccezione per i casi di impossibilità adeguatamente motivata e documentata.

Coloro che effettuano la permuta o la sostituzione del veicolo già autorizzato, per qualsiasi ragione, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio preposto la variazione del veicolo, allegando copia della carta di circolazione del nuovo mezzo. Nel caso di mancata comunicazione, l'Ufficio non sarà responsabile del procedimento sanzionatorio eventualmente avviato.

Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, riconoscibili per colori d'istituto (es. Forze di Polizia), o altrimenti riconoscibili (es. ambulanze), non è previsto il rilascio del pass, ma solo l'inserimento nella lista bianca.

5. CARATTERISTICHE DEI PERMESSI.

I permessi permanenti possono essere rilasciati solo in favore delle categorie espressamente menzionate nell'art.8. Essi consistono in un contrassegno cartaceo adesivo che riporta esclusivamente il numero di targa del veicolo autorizzato.

Sono rilasciati pass temporanei, ovvero validi da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 30 giorni, nei casi di necessità debitamente comprovata secondo il dettato di cui al successivo articolo 12, da parte dell'Ufficio preposto.

Per necessità episodiche e di breve durata, oppure al fine di consentire operazioni occasionali, è altresì possibile rilasciare pass validi per un solo giorno. I permessi in questione vengono rilasciati su richiesta anche verbale e telefonica.

I pass temporanei e occasionali consistono in un'autorizzazione cartacea riportante il numero di targa, il soggetto autorizzato e il periodo di validità del permesso.

6. VALIDITA' DEI PASS

I pass permanenti sono validi a tempo indeterminato dalla data di rilascio, fatta eccezione per l'eventuale venir meno dei requisiti, che l'interessato dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto.

I pass temporanei e quelli occasionali hanno validità fino alla data indicata sugli stessi.

Nel caso di inadempienza da parte degli aventi diritto, il Comando di P.M. non sarà responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati a loro carico ai sensi degli artt. 7 e 157 del C.d.S..

7. SOSTA VEICOLI.

Il Pass dà diritto alla circolazione ed alla sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato.

8. PASS PERMANENTI.

8.a. RESIDENTI E FAMILIARI CONVIVENTI

Tutti i residenti nella ZTL avranno diritto al pass di transito alle seguenti condizioni:

1. Il cittadino dovrà avere residenza anagrafica nella ZTL o dimorare abitualmente senza avervi residenza, qualora appartenga a categorie di persone con posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica, indicate dall'art. 8 del DPR 30 maggio 1989, n. 223;

2. Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente, secondo i criteri indicati nell'art. 1 del presente Regolamento. Il titolo di proprietà o il possesso dovrà essere debitamente provato tramite documentazione ufficiale;

3. I veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone o promiscui con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, numero di posti non superiore a 9 compreso quello del conducente;

4. Ad ogni residente nella zona a traffico limitato non avente autoveicolo proprio, che sia possessore di patente e che utilizzi in modo esclusivo veicolo di proprietà di un altro soggetto, è concesso un permesso di transito, previa dichiarazione dell'effettivo proprietario del veicolo che attesti l'uso da parte del terzo;

5. I ciclomotori e motoveicoli possono transitare nella ZTL.

6. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero, o di nuova iscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa, o di trasferimento di abitazione nell'ambito del comune di Gallipoli, sono accordati pass temporanei per la durata di un mese a decorrere dalla dichiarazione resa all'ufficiale d'Anagrafe, prorogabili nel caso di mancata definizione della pratica. Al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass permanente; nel caso in cui la pratica di iscrizione abbia esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass.

7. Ai fini del rilascio del pass, i residenti dovranno recarsi presso l'Ufficio Varco Elettronico sito all'interno del Comando di P.M., presentando i documenti di seguito indicati:

8. Domanda in carta semplice, su stampato eventualmente predisposto dall'Ufficio di Polizia Municipale, contenente:

- generalità complete del richiedente;
- dati identificativi dei veicoli di proprietà;
- numero di patenti presenti nel nucleo familiare;
- dichiarazione sulla residenza anagrafica;
- copia titolo di proprietà o di possesso del veicolo.

8.1. Alla domanda verranno allegate le copie delle carte di circolazione dei veicoli, le copie delle patenti e, nel caso di veicoli concessi da ditte o Enti, dichiarazione ufficiale della Ditta stessa.

8.2. Tutte le circostanze aventi rilievo per il rilascio del pass devono essere debitamente documentate dagli interessati, anche tramite autocertificazione, secondo le prescrizioni del DPR 445/2000.

8.3. In caso di errore materiale nella trascrizione dei dati riportati nella domanda, che non sia addebitabile all'Ufficio preposto, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul richiedente.

8.4. Il rilascio dei permessi avverrà a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale preposto, sulla scorta della documentazione presentata dagli interessati. La Polizia Municipale si riserva la facoltà di effettuare controlli successivi al fine di riscontrare la veridicità di quanto dichiarato e di avviare i previsti procedimenti sanzionatori nel caso di dichiarazioni false o mendaci.

8.5. È previsto, inoltre, il rilascio di permessi in deroga a firma del Sindaco o di suo delegato.

8.6. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione della richiesta deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Varco elettronico. Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla comunicazione all'Ufficio Varco elettronico e alla restituzione immediata del pass.

8.b. PROPRIETARI DI IMMOBILI NON RESIDENTI

I proprietari di immobili che non siano residenti nella ZTL hanno diritto al rilascio del pass solo ove dimostrino di conservare l'effettiva disponibilità dell'immobile. Avranno diritto al pass tutti i componenti del nucleo familiare interessato conviventi proprietari di autoveicolo o motoveicolo. A tal fine, sarà necessario presentare richiesta secondo le modalità specificate nell'art. 8, unitamente alla dichiarazione del proprietario circa la mantenuta disponibilità dell'immobile. Avranno, altresì, diritto al rilascio del pass anche i figli dei proprietari di immobili non residenti, che non siano più appartenenti all'originario nucleo familiare, e relativi familiari con gli stessi conviventi. A tal fine, il proprietario dovrà depositare, oltre alla richiesta secondo le modalità sopra indicate, anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dichiarare che il figlio non più appartenente al nucleo familiare, usufruisce dell'immobile per un determinato periodo, che sarà specificamente indicato.

8.c. TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI CON SEDE NELLA ZTL

Gli artigiani e le ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, la cui attività ha sede in Baia Verde hanno diritto al rilascio di un numero massimo di 2 pass, per veicoli di proprietà dell'artigiano, del titolare o della ditta stessa.

A tal fine, gli interessati dovranno presentare richiesta secondo le modalità specificate nell'art. 8, del presente Regolamento, unitamente alla copia della documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA.

I titolari delle attività predette potranno, altresì, richiedere un numero massimo di un pass per ogni quattro dipendenti. A tal proposito, gli stessi titolari avranno cura di presentare presso l'Ufficio preposto una lista contenente l'elenco dei dipendenti per i quali è richiesto il rilascio del pass nella percentuale predetta.

8.d. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRA-ALBERGHIERE CON SEDE NELLA ZTL.

I titolari di strutture alberghiere, di bed and breakfast o di altre strutture ricettive con sede nella ZTL hanno diritto al rilascio di un numero massimo di 2 pass per veicoli di proprietà del titolare o della ditta.

A tal fine, devono presentare richiesta secondo le modalità indicate nell'art. 8, del presente Regolamento, unitamente alla copia della documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA.

I titolari delle attività predette potranno, altresì, richiedere un numero massimo di un pass per ogni quattro dipendenti. A tal proposito, gli stessi titolari avranno cura di presentare presso l'Ufficio

preposto una lista contenente l'elenco dei dipendenti per i quali è richiesto il rilascio del pass nella percentuale predetta.

8.e. AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE

I titolari di contrassegno invalidi che hanno necessità di accesso frequente nella ZTL dovranno presentare richiesta in carta libera, segnalando la targa, la tipologia dei veicoli usati ed allegando copia del contrassegno di invalidità in loro possesso rilasciato regolarmente dal comune di residenza, per l'inserimento dei dati e la conseguente autorizzazione permanente dei veicoli nel futuro sistema di controllo, in lista bianca.

Qualora il veicolo sia intestato a persona diversa dal titolare del contrassegno speciale, quest'ultimo dovrà rilasciare autocertificazione indicante l'uso del veicolo a proprio servizio.

Potranno essere autorizzati fino ad un massimo di n. 02 veicolo per ciascun titolare di contrassegno, fermo restando che potrà transitare esclusivamente il veicolo che espone il contrassegno invalidi.

In caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli autorizzati, il titolare del contrassegno dovrà darne notizia all'Ufficio preposto per consentire l'aggiornamento dei dati.

Nel caso di accesso occasionale, sarà possibile l'autorizzazione temporanea del veicolo, dietro specifica richiesta all'Ufficio preposto, in riferimento alla giornata e all'ora di accesso, anche a mezzo telefono.

Nel caso di urgenza, i titolari di pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di autorizzazione, a condizione che facciano successiva comunicazione all'Ufficio preposto.

8.f. ASSISTENZA

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile accordare 01 pass di transito e sosta ad uso delle persone che si recano nella ZTL per prestare assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi.

Ugualmente, potrà essere rilasciato il pass per garantire assistenza domiciliare ad ultraottantenni residenti nella ZTL.

La richiesta dovrà essere presentata dall'assistito, che specificherà le generalità del soggetto che gli presta assistenza, ai fini del rilascio del pass per il suo veicolo.

Sarà consentito il rilascio di n.01 pass per ogni assistito.

8.g. CARICO E SCARICO MERCI.

Alle ditte regolarmente iscritte alla CCIAA che, con veicoli destinati a trasporto di cose o promiscui, effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi nella ZTL, nonché ai veicoli adibiti al trasporto di medicinali, è consentito il rilascio fino ad un massimo di n.01 pass per veicoli di proprietà della ditta o del titolare.

Qualora si tratti di materiale non deperibile, è parimenti consentito il rilascio di un numero massimo di n.01 pass.

Le richieste devono essere presentate secondo le modalità specificate nell'art.8, del presente Regolamento, allegando il certificato di iscrizione alla CCIAA .

8.h. MEDICI

I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di medicina generale, pediatri, ecc.....) e i medici specialisti convenzionati esterni che esercitano l'attività in ambulatorio ubicato nella ZTL possono richiedere il pass permanente per massimo un veicolo.

I medici convenzionati con il SSN (di medicina generale, pediatri, ecc.....) ed i medici specialisti, per le visite domiciliari a pazienti residenti nella ZTL, potranno richiedere un pass per un solo veicolo.

La domanda sarà presentata secondo le prescrizioni di cui all'art. 8, unitamente alla copia del contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici.

Nei casi di urgenza, tutti i medici, generici e specialisti, potranno accedere nella ZTL senza preventiva autorizzazione, presentando al Comando di P.M., entro 7 giorni, la documentazione giustificativa del transito, che sospenderà immediatamente la procedura di sanzionamento.

8.i. AUTOMEZZI POLIZIA ex art. 12 D.Lgs. 285/92 – SERVIZI PUBBLICA UTILITA' – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L., senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia Di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale Dello Stato, Vigili Del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia Municipale E Segnaletica Municipale, Polizia Provinciale, Mezzi Pubblici Urbani (Bus - Buxi), Taxi, Veicoli A Noleggio Da Rimessa Con Conducente, Veicoli Appartenenti Alla Polizia Giudiziaria Con Targa Di Copertura Civile.

Ciascuna forza di polizia o servizio comunica preventivamente al Comando di PM l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza rilascio pass per le auto con i colori d'istituto.

Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare una richiesta con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere nella ZTL.

In caso di veicoli privati utilizzati per motivi di servizio, l'Amministrazione richiedente dovrà predisporre un elenco specifico, indicando, oltre alle targhe e alle caratteristiche dei veicoli, la durata del servizio e la generalità dei dipendenti interessati, attestando specificamente che gli stessi sono autorizzati dall'Amministrazione all'uso del veicolo privato per motivi di servizio.

Potranno essere rilasciati pass di transito anche a società e istituti pubblici e privati che effettuano servizi di pubblica utilità.

Hanno diritto al rilascio di un solo pass il Sindaco del Comune di Gallipoli e tutti gli Assessori e i Consiglieri Comunali limitatamente alla durata del mandato.

9. PARCHEGGI

Chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all'interno della ZTL potrà avere un numero di pass di transito pari agli automezzi ricoverabili in esse.

Il Comando di P.M. verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza presentata.

10. CURIA

Ai veicoli di proprietà della Curia possono essere rilasciati massimo n.01 pass per il transito.

11. PROPRIETARI DI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA

La richiesta di accesso alla ZTL dovrà essere presentata secondo le modalità specificate nell'art. 8

12. PASS TEMPORANEI

Gli ospiti di strutture alberghiere, di bed and breakfast o di altre strutture ricettive con sede nella ZTL hanno diritto al rilascio di un pass temporaneo per la durata del soggiorno nella struttura.

In tale ipotesi, la richiesta deve essere inoltrata dal titolare della struttura ricettiva, il quale presenterà elenco debitamente dattiloscritto contenente il nominativo, il numero di targa del mezzo ed il periodo di permanenza di ciascun ospite.

Sono equiparati agli ospiti delle strutture ricettive anche i locatari di immobili ad uso commerciale o abitativo. Ai fini del rilascio del pass, i locatari di immobili devono presentare richiesta secondo le modalità indicate nell'art. 8, del presente Regolamento, allegando copia del contratto di locazione, debitamente registrato. La richiesta può essere inoltrata, in questo caso, anche dal proprietario dell'immobile.

Per i casi non espressamente disciplinati da questo articolo, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del pass è di esclusiva competenza dell'Ufficio preposto.

13. AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA UTILIZZATI PER CANTIERI

I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e/o impiantistici all'interno della ZTL potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito secondo le prescrizioni di cui all'art.8, del presente Regolamento. L'istanza dovrà essere corredata da copia dell'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (DIA, SCIA, permesso a costruire).

Il pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.

14. ARTIGIANI E DITTE CON SEDE FUORI DALLA ZTL.

Agli artigiani o ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, con veicolo adibito a trasporto di cose o promiscuo secondo la normativa vigente, che effettuano interventi professionali, opportunamente documentati, nella ZTL, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della stessa, è rilasciato il pass temporaneo.

Dietro richiesta del titolare della ditta o dell'artigiano, potranno essere autorizzati massimo due veicoli.

Gli interessati dovranno presentare richiesta secondo le modalità specificate nell'art.8, del presente Regolamento, unitamente alla dichiarazione relativa ai dati della concessione edilizia e della SCIA/DIA o del cliente commissionante il lavoro.

15. DEROGHE

Per esigenze particolari, matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa, agenzie immobiliari, tecnici riparatori, etc., a seguito di richiesta presentata secondo le modalità specificate nell'art.8, del presente Regolamento, contenenti l'indicazione delle targhe interessate, potrà concedersi a cura del Comando di P.M. apposito pass di transito con validità limitata secondo le esigenze.

Il Sindaco o l'Assessore delegato si riservano, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, la facoltà di operare deroghe a quanto stabilito.

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella ZTL, nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza pubblica o di pubblica utilità, sarà possibile accedere nella ZTL senza preventiva autorizzazione. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 7 giorni dall'accesso, l'interessato dovrà presentare al Comando di P.M. idonea documentazione giustificativa che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

16. UTILIZZO DEL PASS

Il pass dovrà essere conservato diligentemente.

In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato.

Il pass non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati.

È assolutamente vietata qualsiasi tipo di riproduzione e, comunque, di esposizione di pass non originali.

Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, previo ritiro del contrassegno stesso.

In caso di furto o smarrimento, il titolare del pass sarà tenuto a comunicare il furto o lo smarrimento all'ufficio che lo ha rilasciato.

17. NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina dà attuazione alla Delibera di Giunta Comunale n. (...) del (...).

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dalla data di esecutività della delibera di approvazione.